



Unione Europea



Allegato B

Nota tecnica sul riconoscimento dei crediti formativi per l'IFTS

ai sensi dell'Allegato E alle linee guida riferito all'art. 3 del D.l. 436/2000 relativo a "L'accesso, la selezione e l'accreditamento delle competenze in ingresso ai percorsi"; del DPCM 25 gennaio 2008 – art. 5 "Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi"; del D.l. 7 febbraio 2013 – in particolare art. 3 comma 6; della DGR n. 314 del 28/06/2016, art. 6, 10 e 12.

1- Premessa

1. Per credito formativo si intende il valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un utente, riconosciuto ai fini dell'accesso ai percorsi dell'IFTS determinandone la personalizzazione e/o la riduzione della durata.
2. Per riconoscimento dei crediti si intende il procedimento di natura pubblica, svolto in conformità a quanto disposto dalla presente Nota, che porta alla messa in trasparenza ed alla valutazione degli apprendimenti maturati da un utente.
3. I crediti formativi si distinguono in:
 - a) crediti di ammissione, rivolti a consentire deroga ai requisiti di accesso all'azione formativa, nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale ordinariamente richiesti, ma possa dimostrare il possesso di apprendimenti coerenti con le caratteristiche dell'azione per cui il credito è richiesto;
 - b) crediti di frequenza, rivolti alla personalizzazione del percorso formativo, attraverso il riconoscimento del valore di apprendimenti già posseduti in ingresso o anche maturati in itinere, utili ai fini della dispensa di frequenza e/o di prova di uno o più segmenti in cui il percorso stesso è articolato.

2 - Articolazione del procedimento

Il procedimento di riconoscimento si articola ordinariamente nelle seguenti fasi:

1. richiesta di riconoscimento da parte dell'utente interessato;
2. messa in trasparenza degli apprendimenti dell'utente;
3. valutazione degli apprendimenti dell'utente, a fini di riconoscimento dei crediti richiesti;
4. riconoscimento dei crediti e redazione del progetto individualizzato.

La Regione definisce gli standard documentali, metodologici e gli strumenti di supporto al processo di riconoscimento dei crediti formativi.

2.1 - Modalità di richiesta del riconoscimento dei crediti formativi

Il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi è ordinariamente avviato dall'utente interessato, che ne avanza specifica richiesta al soggetto attuatore dell'attività formativa cui il



Unione Europea



credito è riferito. La richiesta, redatta in carta libera e sottoscritto in originale dal richiedente, deve fare riferimento agli standard documentali definiti dalla Regione, e contenere gli elementi minimi di seguito elencati:

- generalità del richiedente;
- curriculum vitae sottoscritto in originale e aggiornato alla data di richiesta;
- crediti richiesti, distinti fra crediti di ammissione e crediti di frequenza, questi ultimi esposti facendo riferimento all'articolazione del percorso formativo;
- elementi esposti nel curriculum vitae motivanti i crediti richiesti;
- sottoscrizione delle clausole di assunzione di responsabilità.

Tutta la documentazione costituente la richiesta è soggetta alle norme vigenti sulla tutela della privacy.

Le richieste di riconoscimento dei crediti di frequenza sono ricevibili, anche in itinere, nei termini definiti dal soggetto attuatore. Non sono in ogni caso ricevibili richieste di riconoscimento di crediti di frequenza con riferimento a moduli/segmenti/unità formative già avviati. La formulazione della richiesta è assistita per gli aspetti di metodo dal Soggetto Gestore l'attività formativa.

2.2 - Modalità di accompagnamento e messa in trasparenza degli apprendimenti

La messa in trasparenza è la fase del processo di riconoscimento dei crediti finalizzata alla lettura analitica dei diversi elementi informativi presentati dal richiedente, rivolta alla successiva valutazione, in termini di conoscenze, competenze e possibilità di apprendimento, del valore degli apprendimenti da questo maturati. Essa è svolta dal Soggetto Gestore che può avvalersi del supporto di altre risorse professionali, in ragione delle specificità dei contenuti dell'azione formativa per cui il credito è richiesto.

La messa in trasparenza degli apprendimenti è svolta utilizzando gli standard documentali e procedurali definiti dalla Regione, secondo la seguente procedura generale:

- contestualizzazione degli strumenti di trasparenza alle caratteristiche dei crediti richiesti;
- esame preliminare delle singole esperienze di cui si compone il curriculum vitae e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con i crediti;
- eventuale richiesta di integrazioni documentali e specificazioni, funzionali alla miglior comprensione di rilevanza e pertinenza delle esperienze svolte;
- colloquio con il richiedente i crediti, a fini di approfondimento e verifica dell'ipotesi di messa in trasparenza;
- sottoscrizione congiunta da parte del richiedente e del Soggetto Gestore del documento di trasparenza risultante, con eventuali annotazioni indicanti non accordo sugli esiti della lettura svolta.

Gli esiti della messa in trasparenza sono consegnati in copia all'utente, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del libretto formativo del cittadino.

2.3 - Modalità di valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti

La valutazione è la fase del processo in cui gli elementi esito della messa in trasparenza degli apprendimenti sono oggetto di giudizio in merito all'attribuzione dei crediti richiesti. Essa è svolta dalla commissione di cui successivo paragrafo 2.7, utilizzando gli standard metodologici definiti dalla Regione.



Unione Europea



Nei casi in cui si ravvisi l'insufficienza degli elementi di giudizio e/o non vi sia accordo fra i membri è facoltà della commissione:

- richiedere all'utente interessato supplementi informativi, anche attraverso una nuova audizione;
- sottoporre l'utente a prove di valutazione specificamente rivolte alla comprensione del possesso dei requisiti richiesti, differenti per metodologia e contenuto da quelle previste dall'eventuale successiva fase di selezione.

Degli esiti delle eventuali prove di valutazione è tenuta documentazione funzionale alla tracciabilità del processo svolto. Tutti i lavori della commissione sono oggetto di specifica verbalizzazione richiamante le attività svolte, i documenti utilizzati e le motivazioni espresse dai singoli membri in merito alla valutazione.

2.4 – Modalità di accreditamento delle competenze in entrata e riconoscimento crediti formativi

La fase di accreditamento delle competenze in ingresso e riconoscimento dei relativi crediti formativi in termini di riduzione della durata del percorso è avviata al termine della fase di selezione allievi. Le indicazioni cui perviene il gruppo di progetto e le documentazioni del curriculum pregresso, raccolte nel Dossier individuale dell'utente corsista, vengono sottoposte alla valutazione della Commissione di cui al punto 2.7.

La Commissione, tra l'altro, formula e motiva le determinazioni in ordine al riconoscimento di competenze già acquisite per l'accesso o di crediti per la fruizione personalizzata del percorso, oppure alla necessità di particolari misure di accompagnamento o di moduli integrativi.

Viene fissato nella misura massima del 15% delle ore totali, esclusa la quota di tirocinio e stage, il limite massimo in termini di crediti di frequenza riconosciuti.

2.5 - Modalità di riconoscimento dei crediti e definizione del progetto formativo individualizzato

Successivamente all'autorizzazione il soggetto attuatore provvede alla definizione del progetto formativo individualizzato, indicando, in caso di riconoscimento di crediti di frequenza:

- le unità/i moduli/i segmenti oggetto di dispensa di frequenza e le conseguenti modalità di effettuazione della prova di valutazione degli apprendimenti, in coerenza con l'articolazione del corso;
- le azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento individuale necessarie ai fini del recupero di eventuali debiti formativi.

L'esito della valutazione è comunicato al richiedente dal soggetto Gestore in forma scritta, in conformità agli standard di attestazione della Regione, con l'indicazione dei crediti riconosciuti o, ove del caso, delle motivazioni dell'eventuale non riconoscimento.

Contestualmente il soggetto attuatore espone ai partecipanti interessati il progetto formativo individualizzato, in cui sono indicati gli eventuali debiti formativi e le modalità pedagogiche ed organizzative di svolgimento.

2.6 - Rapporti fra riconoscimento dei crediti e prove di selezione

Il procedimento di riconoscimento dei crediti di ammissione va svolto e completato antecedentemente alla convocazione delle prove di selezione previste ai fini dell'ammissione al corso. La valutazione degli apprendimenti deve basarsi su metodologie e modalità differenti da quelle che saranno utilizzate nelle prove di selezione. L'eventuale riconoscimento del credito pone il candidato nella stessa condizione di diritto degli altri partecipanti nei confronti della selezione.



Unione Europea



L'eventuale esito negativo della selezione non inficia il precedente procedimento di riconoscimento del credito.

Ai fini della riduzione dei costi del procedimento, è facoltà del soggetto Gestore procedere alla valutazione degli eventuali crediti di frequenza in parallelo al procedimento relativo al credito di ammissione, fermo restando che i secondi possono assumere valore solo successivamente al riconoscimento di quest'ultimo, oltre che al superamento dell'eventuale prova di selezione.

2.7 - Commissione preposta alla valutazione degli apprendimenti

La Commissione di valutazione degli apprendimenti è costituita dal CTS integrato da docenti del corso relativamente alle materie oggetto di valutazione ed eventualmente da un esperto dell'ufficio regionale preposto. I rappresentanti della Regione hanno funzione di audit della complessiva correttezza del procedimento di riconoscimento dei crediti.

2.8 - Tracciabilità dei procedimenti

Ai fini della tracciabilità del processo svolto e delle decisioni assunte, tutte le attività e la documentazione utilizzata nonché i verbali redatti sono oggetto di registrazione e conservazione a cura del soggetto Gestore, ciò costituendo in ogni caso condizione necessaria per l'ammissione a rendiconto delle spese sostenute.

3 - Competenze professionali specifiche per la gestione del riconoscimento dei crediti

Le attività di assistenza al richiedente il riconoscimento dei crediti, con particolare riferimento alla messa in trasparenza degli apprendimenti ed al supporto metodologico alla loro valutazione, vanno svolte da un operatore del sistema formativo dotato di specifiche competenze professionali certificate. La Regione definisce, nell'ambito del più generale sistema degli standard professionali, formativi e di certificazione, la natura delle competenze richieste, le modalità di loro formazione e certificazione.

4 - Computo della frequenza

I crediti formativi riconosciuti e le attività svolte nell'ambito dei progetti individualizzati concorrono a costituire il monte ore di frequenza delle attività formative, ai fini di quanto previsto dalle norme di gestione applicabili, anche con riferimento a:

- a) il computo delle ore di frequenza degli allievi beneficiari dei crediti, utili ai fini dell'ammissione all'esame finale;
- b) il computo del volume complessivo dell'attività svolta, ai fini dell'individuazione dell'ammontare delle spese rendicontabili, secondo quanto disposto dalle norme di gestione applicabili;
- c) il computo delle assenze, il cui ammontare massimo previsto, nel caso di riduzione del percorso per crediti formativi, va calcolato sul monte ore individuale, così come riformulato a seguito del riconoscimento dei crediti.

La documentazione relativa al riconoscimento dei crediti ed allo svolgimento del progetto formativo individualizzato costituisce elemento informativo di supporto alla valutazione finale, incluso il rilascio di attestato di frequenza con profitto, ed all'esame di qualifica, ove previsto.